

FRANCESCO PALLANTE, **Elogio delle tasse**, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2021, pag. 160, 14 euro.

Death and Taxes (Morte e Tasse), le tasse e la morte come le due inevitabili sciagure dell'esistenza umana. Questo l'aforisma, attribuito a Benjamin Franklin, contenuto in una lettera scritta nel 1789. Quale che sia la fonte originaria, è certo che la presa del concetto sulla cultura popolare è stata ed è ancora fortissima. Lo afferma il costituzionalista Francesco Pallante in questo suo più recente libro, *Elogio delle tasse*, secondo cui è però sbagliatissimo assimilarle alla morte. Perché se la morte è effettivamente un destino che, come tale, sfugge al dominio degli esseri umani, le tasse sono, al contrario, il prodotto di una scelta umana gravida di conseguenze.

Senza tasse, senza diritti. Un mondo senza tasse sarebbe necessariamente un mondo senza Stato. Dunque, un mondo senza regole o, comunque, senza nessuno in grado di imporre il rispetto ai trasgressori da una posizione imparziale. Un mondo esposto alla violenza del più forte o del più ricco ed in generale in preda all'arbitrio di chi è più potente. La questione delle tasse è perciò la questione dello Stato e quindi dei diritti: niente Stato niente diritti. La tesi centrale del libro di Pallante è infatti che solo le tasse consentono allo Stato di assolvere alle sue due funzioni essenziali, entrambe assai costose: mantenere la pace – in società plurali e quindi economicamente, politicamente e culturalmente conflittuali – e dare attuazione a tutti i diritti costituzionali: civili, politici, sociali. Ne deriva che i diritti sono legati in un unico insieme gli uni agli altri, dal momento che, essendo le risorse limitate, occorre scegliere come ripartirle: dare attuazione ad un diritto comporta necessariamente imporre un sacrificio agli altri. E ciò vale, a maggior ragione, per il diritto di proprietà: più esso è tutelato, meno rilevante sarà il gettito tributario ricavabile dalla proprietà intesa in senso lato e, dunque, l'ammontare delle risorse destinabili all'attuazione degli altri diritti.

Realizzare il diritto. Proclamare un diritto in un testo costituzionale significa fissare un obiet-

tivo che la politica è chiamata a realizzare. Quando, come e in che misura è questione rimessa alla discrezionalità del legislatore che decide sulla base delle proprie convinzioni ideologiche, tenendo conto del complesso dei diritti costituzionali e dunque stabilendo delle priorità. «*Quel che, tuttavia, non dovrà accadere*» – chiarisce l'Autore – «*è che l'attuazione di uno o più diritti sia del tutto trascurata a vantaggio di altri: ciò inverrebbe, infatti, una violazione del dettato costituzionale, producendo un'illegittimità che la magistratura sarebbe chiamata a sanare*». Occorre pertanto individuare alcune coordinate di orientamento generale a partire da un aspetto che solitamente non viene adeguatamente considerato «*e cioè, che la scarsità delle risorse va sempre valutata rispetto alla concreta configurazione del sistema dei diritti e del sistema tributario definiti dall'ordinamento – il che significa, per essere più chiari, che ogni ordinamento deve stabilire una pressione fiscale complessiva adeguata al novero dei diritti che riconosce*».

Aliquote inique. Per previsione dell'articolo 53 della Costituzione, il nostro sistema tributario è fondato sul principio della progressività fiscale: al crescere della ricchezza cresce l'aliquota attraverso cui viene effettuato il prelievo fiscale. Lo Stato è dunque chiamato a raccogliere le risorse in prevalenza presso gli strati benestanti della popolazione per far sì che ciascun cittadino, anche se indigente, possa in ogni caso quantomeno contare sul minimo necessario alla vita, in virtù di un sistema di diritti attraverso cui far fronte ai suoi bisogni fondamentali. «*L'obiettivo finale non può che essere quello della riduzione delle diseguaglianze, affinché tutti i membri della società possano credibilmente anelare al pieno sviluppo della propria persona*». Esattamente quello che la Costituzione italiana esprime, in modo mirabile nel secondo comma dell'articolo 3 (1).

(1) «*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*».

Francesco Pallante ricorda che l'introduzione del principio di progressività nella nostra Costituzione è una vicenda essenzialmente democristiana (2) e che si deve a «*quel bolscevico di Bruno Visentini*» – un esponente del Partito repubblicano, il più filo americano tra i partiti politici italiani – l'introduzione, nel 1973, di un'imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) articolata in 32 scaglioni, tra i 2 e i 500 milioni di lire di reddito annuo, con aliquote crescenti dal 10 al 72 per cento. Successivamente, negli anni Ottanta, gli scaglioni dell'Irpef furono ridotti dapprima a nove (nel 1982) e poi a sette (nel 1989), in entrambi i casi diminuendo l'aliquota più alta e aumentando quella più bassa; sino a che, nel 1997, il primo governo dell'Ulivo, con Vincenzo Visco al Ministero delle Finanze, inferse il colpo finale alla progressività fiscale, limitando gli scaglioni dell'Irpef ad appena cinque. In esito a questo processo l'aliquota minima è salita dal 10 al 23 per cento, mentre quella massima è scesa dal 72 al 43 per cento. Insomma, si è tolto ai poveri, per poter dare ai ricchi.

Super-ricco/mini tassa. La realtà è che le tasse sono troppo alte per i redditi bassi e medi (e persino per quelli medio-alti: basti pensare che l'equivalente di 135 milioni di lire avrebbe, ai tempi di Visentini, fatto scattare l'aliquota marginale del 33 per cento, mentre nel 1997 era tassato al 45,5 per cento); e sono troppo basse per i redditi alti e altissimi. «*Ciò che rileva, in ogni caso, è che i ricchi, a titolo individuale o collettivo, mirano ormai a fare da sé. Gli altri si levino di torno o, al massimo, se proprio non si può fare altrimenti, si accontentino dei residui del banchetto*».

Secondo Oxfam Italia, nel 2019, il 68,8 per cento della ricchezza nazionale italiana risulta infatti concentrata nelle mani del 20 per cento più ricco della popolazione, mentre il 20 per cento più povero deve accontentarsi dell'1,3 per cento della torta. Inoltre, se il 5 per cento dei più

benestanti possiede il 41 per cento della ricchezza complessiva, per l'1 per cento la fetta corrisponde al 22 per cento del totale. Il che rende evidente che tutti coloro che si sono succeduti al governo del Paese negli ultimi quarant'anni, nessuno escluso, hanno quanto meno accettato la situazione che nel tempo si è venuta a creare. E la diretta conseguenza di questa vera e propria abdicazione dello Stato ai propri doveri costituzionali è il deplorabile stato di attuazione dei diritti sanciti dalla Carta fondamentale.

Lea, non è legittimo il «non ci sono soldi». Giunti a questo punto è necessario – secondo Francesco Pallante – definire una cornice di diritto costituzionale che consenta di tenere insieme imposizione fiscale e attuazione dei diritti. Sul piano giuridico, lo strumento attraverso cui principi costituzionali diversi trovano, contestualmente, parziale attuazione nella regola sancita dal legislatore (o, in subordine, dal giudice), è la tecnica del bilanciamento: la cui ottica prevede «*che ogni principio sia rispettato nella sua intima essenza, perché non farlo significherebbe espungerlo dal compromesso costituzionale che ha dato unità al pluralismo. La scienza giuridica ha parlato, in proposito, di “nocciolo duro”, “contenuto minimo”, “livello essenziale”. “soglia invalicabile”, “elemento incompressibile”, “nucleo indefettibile” dei principi costituzionali. Ciò comporta – ha ancora precisato la Corte costituzionale – che “nell’individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone”, “il legislatore (...) gode di discrezionalità”, ma “detto potere discrezionale non ha carattere assoluto e trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (sentenza n. 80 del 2010)*».

Dunque, non può essere vero che la scarsità di risorse è una motivazione legittima per giustificare la mancata tutela di un diritto: prendere sul serio i diritti significa adeguare la pressione fiscale complessiva al novero dei diritti riconosciuti, aumentandola qualora le risorse risultino insufficienti. «*Occorre distinguere tra spese costituzionalmente vincolate, spese costituzionalmente facoltative e spese costituzionalmente vietate. Le prime (...) sono quelle che il legislatore deve necessariamente disporre, in quanto rivolte alla soddisfazione dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti ai diritti civili, politici e sociali. Le seconde (...) sono*

(2) La prima volta che la nozione di progressività compare nei lavori dell'Assemblea costituente è il 15 aprile 1947 quando un gruppo di deputati di area cristiano sociale (Luigi Meda, Piero Malvestiti, Amintore Fanfani, Giuseppe Lazzati, Laura Bianchini, Luigi Balduzzi, Gesumino Mastino, Francesco Murgia, Alessandro Turco, Antonino Ferrarese) propone di emendare la parte del progetto di Costituzione dedicata ai rapporti civili inserendovi la seguente disposizione: «*I tributi diretti saranno applicati con criterio di progressività*».

quelle che, solo a fronte della eventuale disponibilità di risorse eccedenti, il legislatore è libero di decidere discrezionalmente, al fine di finanziare attività, prestazioni o servizi diversi da quelli inerenti al “nucleo duro” dei diritti. Le terze (...) sono, infine, quelle volte a realizzare obiettivi il cui raggiungimento è precluso dalla Costituzione (...).» Ne consegue che le spese costituzionalmente vincolate devono avere la priorità sulle spese facoltative in quanto queste ultime risultano legittime solo se, una volta soddisfatte le prime, avanza una disponibilità di risorse.

In definitiva – conclude Francesco Pallante – occorre passare dall’idea dei vincoli di bilancio, all’idea dei vincoli al bilancio, «vale a dire, a favore della destinazione di risorse certe all’attuazione del contenuto minimo dei diritti costituzionali. Una nota di ottimismo può venire dal fatto che proprio in questa direzione sembra, da ultimo, aver iniziato a muoversi la Corte costituzionale, anche se limitatamente ai bilanci delle Regioni e degli enti locali» (3). «Il consolidamento di tale filone giurisprudenziale potrebbe spingersi a coinvolgere il bilancio dello Stato. Sarebbe auspicabile accadesse presto». (Mauro Perino)

ELISA PAZÉ, **Anche i ricchi rubano**, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2020, 192 pagine, 14 euro.

Quante volte sentiamo dire che non è possibile reperire nuove risorse per la Sanità o che – peggio ancora – sono stati deliberati (ennesimi ed ulteriori) tagli al settore sanitario, a causa della perenne sofferenza dei conti pubblici? Si tratta chiaramente di affermazioni che ci accompagnano ormai da decenni, alle quali ci siamo quasi assuefatti. Molte sono certamente le cause di questa cronica mancanza di disponibilità economica per far fronte alla spesa sanitaria: poche risorse stanziare a monte, mala gestione, sprechi e sperperi vari, solo per citarne alcuni. L’Autrice, magistrato presso il

(3) Sono state così dichiarate incostituzionali leggi di bilancio che destinavano alle province risorse inadeguate a far fronte alle funzioni loro conferite o delegate dalla Regione (sentenze n.188 del 2015 e n. 10 del 2016), che impiegavano risorse per la retribuzione di posizioni vice dirigenziali illegittimamente istituite (sentenza n. 196 del 2018), che non vincolavano le risorse destinate alla sanità al previo e integrale finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (sentenze n. 62 del 2020 e n. 157 del 2020).

Tribunale di Torino, apre con una riflessione sull’ambiente culturale odierno, portato a spostare o a scaricare molti problemi sui più deboli, spesso trattati come colpevoli. Osserva ad esempio Pazé che è molto diffusa e radicata l’idea che «le voragini nei conti pubblici non sono colpa di chi li ha gestiti inseguendo logiche clientelari, ma dei pensionati» (p. 11) o ancora, in tema di evasione fiscale, che è «difficile cogliere il nesso fra il mancato pagamento delle tasse o il versamento di tangenti e le buche nelle strade, le file d’attesa negli ospedali e il peggioramento della qualità della vita» (p. 17). Osserva l’Autrice: «Lo smantellamento dei servizi pubblici, che fino a qualche decennio fa veniva giustificato in nome dell’emergenza, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso è infatti diventato una costante della politica. Lo Stato proclama la propria impossibilità di farsi carico di tutti i bisogni, adduce la mancanza di risorse e si tira indietro» (p. 20).

Il libro affronta anche il tema dell’evasione e dell’elusione fiscale. Le dimensioni del primo fenomeno sono eclatanti: nell’articolo “Riscrivere l’Irpef e lotta all’evasione fiscale per accrescere le entrate e l’equità”, a firma di Sergio Rizzo, pubblicato sul quotidiano *la Repubblica* del 7 dicembre 2020, il dato stimato del mancato gettito per evasione è di circa «un centinaio di miliardi l’anno», di poco inferiori all’ammontare della spesa pubblica sanitaria annuale dello Stato. Sull’elusione, le valutazioni dell’Autrice sono nette: dopo aver evidenziato che «nell’odierno Stato sociale le imposte sono molto aumentate [non certo a danno dei super ricchi, ndr], per sostenere i costi della sanità, dei servizi sociali, del sistema scolastico, della giustizia, dei trasporti e via enumerando» (p. 32), viene fatto notare che i grandi detentori di mezzi e capitali «piegano astutamente gli istituti giuridici a scopi estranei a quelli per cui sono stati predisposti» (p. 37), dando così vita all’elusione fiscale. Analogo è il risultato: non far confluire nelle casse pubbliche le risorse che dovrebbero essere destinate ai servizi e alla collettività. (Alessandro Bravetti)

CARLO COTTARELLI, **All’inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica**, Feltrinelli, Milano, 2021, pag. 169, euro 15.

Sulla base delle nostre attività svolte, a partire dal 1962 nell’ambito del volontariato dei dirit-

ti a tutela delle esigenze vitali e dei diritti delle persone con limitata o nulla autonomia, riteniamo di poter affermare con sicurezza che non è assolutamente vera, con riferimento ai sopra citati nostri concittadini, l'affermazione di Carlo Cottarelli, contenuta nel libro "All'inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica", secondo cui il nostro sistema sanitario «*nel suo complesso ha dato risultati validi*». Non corrisponde inoltre alla realtà dei fatti la precisazione dello stesso Cottarelli in base alla quale anche se «*la sanità lombarda pone sullo stesso piano erogatori pubblici e privati [...], il sistema di copertura sanitaria rimane universale: tutti i cittadini hanno la possibilità di accedere alle strutture pubbliche o private e restano "coperti" con costi uguali indipendentemente che si rivolgano al pubblico o al privato*» (pag. 105 e 106).

Al riguardo ricordiamo che nell'articolo "Lombardia *mon amour*: immotivate lodi al sistema sanitario lombardo, promotore di emarginazione e negazione delle cure", pubblicato sul n. 208, 2019 di *Prospettive assistenziali*, era stato evidenziato che «*nel volume di recente pubblicazione "I dieci comandamenti dell'economia italiana" (a cura di Carlo Cottarelli e Alessandro De Nicola, editore Rubbettino), il capitolo "Quarto comandamento. (Stato) medico, cura te stesso" di Paolo Berardinelli e Alberto Mingardi, va segnalato per l'immotivato e nella sostanza falso quadro della sanità lombarda, celebrata come modello, ma in realtà protagonista di una strutturale emarginazione ed esclusione sociale dei malati non autosufficienti*» (4).

In particolare, nel medesimo articolo veniva precisato che «*non corrisponde al vero l'affermazione degli Autori secondo cui il modello lombardo è ovviamente coerente con l'articolo 32 della Costituzione in base al quale "tutti i cittadini hanno uguale accesso alle cure". Infatti, il Servizio sanitario lombardo viola da anni – e impunemente – l'articolo 2 della legge n. 833/1978 che obbliga il Servizio sanitario nazionale ad assicurare "la diagnosi e la cura*

(4) In data 25/9/2019 era stato inviato a Carlo Cottarelli, Alessandro De Nicola, Paolo Berardinelli e Alberto Mingardi una Pec contenente le considerazioni riportate nell'articolo sopra citato, articolo reperibile, come quelli in seguito citati, sul sito www.fondazionepromozionesociale.it.

degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata» (5).

Un caso molto significativo, seguito dalla Fondazione promozione sociale, è la decisione dell'Ospedale S. Paolo di Milano. Viene ricoverata una signora colpita da demenza senile e da polmonite. Guarita dalla polmonite, è dimessa in quanto non sarebbe più di competenza dell'ospedale provvedere alla prosecuzione delle cure, nonostante che la figlia avesse presentato ricorso contro le dimissioni utilizzando il modello riportato sul sito www.fondazionepromozionesociale.it in cui viene, fra l'altro, evidenziato che, come prevede l'articolo 23 della Costituzione, i congiunti delle persone inferme non hanno alcun obbligo di svolgere le funzioni assegnate dalla legge alla Sanità. Non si tratta certo di un caso isolato, ma di una prassi consolidata per la

(5) In merito alla violazione delle leggi vigenti da parte del Servizio sanitario lombardo, segnaliamo che:

a) in data 24 aprile 2019 il Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, e la Fondazione promozione sociale onlus hanno inviato esposti alla Presidenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e a quella del Garante della Concorrenza e del Mercato;

b) il 22 agosto 2019 la Fondazione promozione sociale onlus ha indirizzato al Presidente dell'Ordine dei Medici di Milano e al Difensore civico della Regione Lombardia una segnalazione circa «*le anticostituzionali e illegittime pressioni che la Dott.ssa R. T. continua ad esercitare nei confronti dei figli della signora V. A., ricoverata nel reparto delle cure intermedie dell'Istituto geriatrico Redaelli di Vimodrone con lo scopo di imporre a detti congiunti l'indifferibile continuità diagnostica e terapeutica dell'inferno non autosufficiente e non in grado di programmare il proprio presente e il proprio futuro [...]*»;

c) i seguenti articoli sono stati pubblicati su "Prospettive assistenziali": "La Regione Lombardia predispone un contratto illegittimo per l'accesso alle Rsa degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile", n. 187, 2014; "Regione Lombardia: contributi non dovuti", n. 203, 2018; "Sanità di serie B, famelici profitti dei gestori privati e controlli inadeguati o inesistenti" (nell'articolo è anche riportato il testo integrale dell'esposto inviato il 14 novembre 2019 dal Segretario della Fondazione promozione sociale e rappresentante del Csa a tutte le Procure della Repubblica della Lombardia avente per oggetto: "Segnalazione della continua, palese e devastante violazione dei fondamentali vigenti e vitali diritti delle cure sanitarie e socio sanitarie di molte centinaia di anziani malati cronici non autosufficienti e di persone colpite dalla malattia di Alzheimer o da altre forme di demenza senile. Illegittimi oneri aggiuntivi a carico degli infermi, dei loro congiunti e dei Comuni. Sconcertante assenza di iniziative da parte delle Autorità regionali e locali e del personale sanitario, nonostante le numerose e documentate sollecitazioni"; "Esposto dell'Ulces alle Procure: accertare se nelle Rsa sono stati commessi illeciti e se queste strutture sono conformi al diritto alle cure sanitarie per i malati non autosufficienti", n. 2010, 2020. (Gli esposti sono stati inviati alle Procure di Alessandria, Ancona, Aosta, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cuneo, Firenze, Genova, Milano, Modena, Parma, Perugia, Piacenza, Roma, Torino, Venezia e Vercelli); M. Perino, "Piano pandemico inapplicato e non aggiornato. Anche così il contagio da Covid-19 è dilagato nelle Rsa", n. 211, 2020.

maggior parte dei malati non autosufficienti che accedono agli ospedali lombardi e che ne vengono dimessi senza continuità delle cure in brevissimo tempo.

Ciò premesso, segnaliamo altresì il non convincente presupposto base espresso da Cottarelli fin dall'introduzione del volume in oggetto, secondo cui, per assicurare a tutti «*di avere un futuro nella vita, indipendentemente dalle condizioni in cui si è nati, indipendentemente dal provenire da una famiglia ricca o povera, in cui i genitori abbiano studiato o meno, del Nord, del Centro a del Sud del paese, indipendentemente dal sesso e dall'orientamento sessuale o dalle eventuali disabilità*», occorrerebbe assumere come «*pietra angolare della nostra società [...] il principio dell'uguaglianza di possibilità e del premio al merito [...] conciliato e moderato da principi di solidarietà che restano fondamentali*» (pag. 13 e 14). Secondo lo stesso Cottarelli si tratterebbe di una posizione che «*non soddisfa solo un'esigenza morale di giustizia, ma è anche coerente con la necessità di rafforzare la capacità produttiva dell'economia*» (pag. 88).

A nostro modesto avviso di persone che operano nell'ambito del volontariato dei diritti, la «*eguaglianza di possibilità*» è una proposta fuorviante sul piano umano e sociale in quanto è nettamente in contrasto con l'effettiva realtà. Le condizioni di partenza di tutti i nati sono assai diverse e tali da determinare, da secoli, ancora attualmente e chissà per quanto tempo, condizioni psico-fisiche personali che non solo condizionano, a volte anche in via definitiva, l'autonomia e le capacità di apprendimento, ma – in casi estremi ma non isolati – rendono alcune persone assolutamente e totalmente dipendenti da terzi durante tutta la loro esistenza (6).

Ad esempio, nella sentenza n. 152 del 20 luglio 2020, la Corte costituzionale ha preso in esame la vicenda della signora S. B. di anni 47, colpita da tetraparesi spastica, le cui condizioni di vita sono precisate come segue: «*È costretta*

a vivere su una sedia a rotelle, è totalmente dipendente da terzi per il compimento di tutti gli atti della vita (lavarsi, vestirsi, alimentarsi, coricarsi, ecc.), dispone di limitate funzioni intellettive, comunicative e relazionali, non essendo neppure in grado di parlare ed esprimere i propri bisogni».

Mentre ricordiamo che la situazione di totale dipendenza della signora S. B. dura dalla sua nascita, rileviamo che da limitazioni funzionali, spesso molto pesanti, sono colpiti non soltanto individui giovani (ci riferiamo in particolare a due noti campioni dell'automobilismo), ma anche e soprattutto persone anziane.

Per le migliaia di questi nostri concittadini non autosufficienti dalla nascita o diventati dipendenti in tutto e per tutto da terzi a causa di incidenti o di malattie, non si può certamente sostenere che «*dare a tutti la possibilità di mirare “al pieno sviluppo della persona umana”, significa garantire l'uguaglianza di possibilità*» (pag. 98).

Inoltre, non è estensibile a tutti i cittadini il principio enunciato da Cottarelli secondo cui «*la base di una società meritocratica, non basata sulle cordate, le amicizie, le lobby [...] riguarda la responsabilizzazione delle persone: coniugare uguaglianza di possibilità e meritocrazia significa mettere le persone al centro del loro futuro, allineare i diritti con i doveri, abbandonare l'idea che tutto debba cadere dall'alto*» (pag. 99). Infatti, l'attuale situazione di emarginazione di decine di migliaia di nostri concittadini non autosufficienti è un fatto innegabile, che contraddice nei fatti questa impostazione rassicurante.

Altro che annullare le diseguaglianze; sarebbe sufficiente ad attuare una vera rivoluzione il rispetto da parte delle Istituzioni delle leggi (a partire dalla Costituzione): in una parola, giustizia. Non è sufficiente affermare che «*anche in una società basata sull'uguaglianza di possibilità e sul premio al merito, ci sia spazio per politiche di solidarietà e redistribuzione*» (pag. 93), e che «*il rispetto della dignità umana, il garantire un minimo standard di vita, che dipende dal particolare contesto economico e sociale, rimane comunque un principio importante*» (pag. 94). Per una società giusta per tutti, compresi ovviamente non solo i «meritevoli», ma anche «le persone non autosufficienti per qualsiasi causa», senza trascurare «*la necessità di rafforzare la capacità produttiva dell'economia*» anche per quanto concerne le tecnologie dirette

(6) Come ha giustamente evidenziato Valdimiro Zagrebelsky nell'articolo «Così tradiamo l'uguaglianza», «La Stampa» del 12 marzo 2021 «*negli Stati Uniti e nella Francia rivoluzionaria si dichiarò solennemente come una verità in sé evidente, che tutti gli uomini nascono liberi ed uguali nei diritti [...]. Né allora, né oggi si nasce uguali. [...] La realtà vera è che esistono differenze tra persona e persona, gruppo e gruppo, legati alla fortuna, al caso e prima di tutto alla nascita*».

alle persone con difficoltà di varia natura, a nostro avviso gli irrinunciabili principi costituzionali, legislativi e comportamentali devono essere fondati sul riconoscimento della piena, assoluta e pari dignità personale e sociale di tutti i cittadini, senza alcuna eccezione.

Non si tratta – evidentemente – di creare norme speciali, ma di tener sempre presente – come evidenziano Andrea Nicolussi e Carlo Rusconi nell'articolo "Volti e risvolti della dignità umana a settant'anni dell'articolo 1 della Costituzione tedesca", pubblicato sul n. 3, 2019 della rivista "Jus" – che *«la dignità che si riconosce all'uomo non ha [...] bisogno di essere conquistata o meritata: è semplicemente proprium della qualità dell'uomo»*, inteso ovviamente come essere umano.

In realtà il mancato riconoscimento della pari dignità personale e sociale di tutte le persone – il che ovviamente non significa non tenere nella giusta considerazione le capacità ed i meriti – è una forma di vero e proprio razzismo, fra l'altro con rilevanti conseguenze autolesioniste nei casi, purtroppo non infrequenti, dell'insorgere, a volte improvviso, di dipendenze nostre e dei nostri cari da terzi (ad esempio, malattie invalidanti).

Per quanto concerne gli aspetti operativi, se veramente si vuole che anche ai più deboli, in particolare alle persone non autosufficienti, venga concretamente riconosciuta la loro piena dignità personale e sociale e quindi ricevano almeno il minimo necessario per vivere, occorre accertare le loro condizioni di vita e le relative cause, individuare le opportune risposte da sottoporre al più ampio possibile confronto popolare prima di presentare le conclusioni alle Autorità (Parlamento, Governo, Regioni, Comuni a seconda delle relative competenze).

Si tratta di una attività che compete anche, se non soprattutto agli esperti: economisti, sociologi, ecc. che non devono più scaricare i loro compiti e le loro responsabilità ai politici, senza aver preso conoscenza delle concrete realtà, con le note, spesso gravissime conseguenze per i cittadini (7).

(7) Ad esempio finora non c'è stato un solo esperto che sia intervenuto in merito alla sopra citata continua e palese violazione del diritto dei giovani, degli adulti e degli anziani malati cronici non autosufficienti alle prestazioni del Servizio sanitario che – come già osservato – deve assicurare *«la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la*

Fra le nefaste conseguenze derivanti dalla violazione della Costituzione e delle leggi vigenti da parte dei Servizi sanitari regionali, in primo luogo quello della Lombardia, ricordiamo che, come risulta dal VII Rapporto redatto da Rbm Assicurazione Salute e dal Censis, che reca la data del 7 giugno 2017 *«ben il 51,4% delle famiglie con un non autosufficiente che ha affrontato spese sanitarie di tasca propria ha avuto difficoltà nell'affrontarle: ne discende che chi ha più bisogno di cure soffre sul piano economico»*, che nell'area dei "salute-impovertiti" (locuzione utilizzata da Rbm e dal Censis che non fa certo onore alla Sanità pubblica e privata) e cioè delle persone (1,8 milioni) che *«sono entrate nell'area della povertà a causa di spese sanitarie che hanno dovuto affrontare di tasca propria [...] ci sono finiti anche il 3,7% di persone con reddito medio, a testimonianza del fatto che la malattia può generare flussi di spesa tali da colpire duramente anche chi si posiziona in livelli non bassi della piramide sociale»* (8).

È giunto il momento di reagire. Prospettive assistenziali, il Csa e la Fondazione promozione sociale sono a disposizione per collaborare con tutti coloro (organizzazioni e persone) che intendono battersi per l'effettivo riconoscimento della pari dignità personale e sociale di tutte le persone e assumere le conseguenti, concrete iniziative operative.

durata», come è precisato dall'articolo 2 della legge 833/1978. In merito segnaliamo che, come è evidenziato nell'articolo "Comitato Lea, ignorate le esigenze dei malati non autosufficienti. Le nostre richieste", pubblicato sul n. 206, 2019 di "Prospettive assistenziali", nel "Documento di individuazione dei compiti del Comitato Lea" del 14 febbraio 2006 *«non si ravvisa nessun riferimento alle inique liste di attesa per l'accesso alle Rsa e per le cure domiciliari»*, liste di attesa che si riferiscono molto probabilmente a oltre 200 mila adulti e anziani malati cronici non autosufficienti e persone colpite da demenza senile. Non risulta che i Componenti del Comitato Lea abbiano assunto iniziative dirette alla semplice valutazione delle esigenze – fra l'altro indifferibili – di questi nostri concittadini malati aventi diritto anche alle cure palliative e agli interventi per il massimo contenimento delle sofferenze di cui alla legge n. 38/2010.

(8) Si noti che l'impovertimento delle famiglie a causa della violazione dei vigenti diritti esigibili era stato evidenziato dal Ministro per la solidarietà sociale nell'ottobre 2000 con le seguenti parole: *«Si pensi che nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spesa sostenuto per la "cura" di un componente affetto da una malattia cronica»*. Senza alcuna conseguenza da parte del Governo, del Parlamento e degli esperti sono state anche le ulteriori conferme fornite dai Rapporti del Ceis Sanità e dal 49° Rapporto annuale del Censis. Cfr. l'articolo "Il Servizio sanitario che esclude anziani malati e persone con disabilità non autosufficienti. Chi tace è complice", "Prospettive assistenziali", n. 205, 2019.